

STUDIO LEGALE

AVV. PATRIZIA GORGO

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
PEC: patrizia.gorgo@pecordineavvocatisaluzzo.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

del Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli
Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia,
per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto

e degli AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI

di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Fi-
renze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma,
Perugia, Pesaro E Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia,
Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona
(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 7152-2020 pubblicata il 19.11.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *Bis*, R.G. n. 8470-2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

ABATE ALESSIO, C.F. BTALSS02A02D086T; ACCALAI MAURIZIO, C.F. CCLMRZ60D30L473M;
AMATO SALVATORE, C.F. MTASVT91D27I533I; ANTENUCCI DOMENICO, C.F.
NTNDNC66H20L103N; BADOLATO GIUSEPPE, C.F. BDLGPP94D26C710X; BARONE MARIA
VALENTINA, C.F. BRNMVL84D58G317Z; BELLOPEDE ANTONIO, C.F. BLLNTN79L25B963F;
BIANCA ANDREA, C.F. BNCNDR88E08I754T; BRIUGLIA GIUSEPPE, C.F. BRGGPP75R12F158R;
CANNAVÒ GIUSEPPE, C.F. CNNGPP86S20C351M; CANNIZZARO GIUSEPPE, C.F.
CNNGPP72R05G273X; CARACCILO ANGELA, C.F. CRCNGL70C44M208H; CARELLA VITO,
C.F. CRLVTI64P02A662S; CASTELLANA ALESSANDRO, C.F. CSTLSN76L26G273M; CERRELLI
ANGELA, C.F. CRRNGL81R54H223C; CESANO MAVERIK, C.F. CSNMRK92R24I470K; CO-
STANZA LUCA, C.F. CSTLCU90A04A089E; COSTANZA GUGLIELMO, C.F. CSTGLL90L03I533R;
D'ANNA GIORGIO, C.F. DNNGRG78D04I119B; DE ANGELIS ROBERTO, C.F. DN-
GRRT89M28E396Z; DE CANDIA NICOLA, C.F. DCNNCL84A21A662G; DE MARCO VITTORIA,
C.F. DMRVTR80L49F376F; DE MARCO GRAZIA, C.F. DMRGRZ82P62H096D; DE MIN LUCA,

C.F. DMNLCU68M16A757P; DEMENT JOEL JEFFREY, C.F. DMNJFF75L30Z404R; DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, C.F. DMGFNC67B15G273S; DI MAGGIO ROSARIA, C.F. DMGRSR83P54G273O; DI MARCANTONIO SIMONA, C.F. DMRSMN84D49A488L; DI SIMONE ANDREA, C.F. DSMNDR91S02I804Z; FERRAZZANO ANTONIO, C.F. FRRNTN87C16C352O; FERRI ELVIRA, C.F. FRRLVR81R62E791P; FERRO SAMUELE, C.F. FRRSML99M05G273P; FIORI FRANCESCA, C.F. FRIFNC86M49G478D; FRAIOLI ENRICO, C.F. FRLNRC94B15C034H; FRATTARUOLO ROBERTO, C.F. FRTRRT78E27H926E; GABRIELLI GIUSEPPE, C.F. GBRGPP73L25L113C; GALLO GAETANO, C.F. GLLGTN84E11G793F; GALOTTO LUCA, C.F. GLTLCU79C28I480Y; GATTI MANUELE, C.F. GTTMNL74M07D451I GIAMBUSSO ENRICA, C.F. GMBNRC96T70A246T; GIOVINAZZO RENÈ, C.F. GVNRE74P30Z133E; GNASSO GIANSSOSIO, C.F. GNSGSS95M08F839F; GRAZIANI EMANUELE, C.F. GRZMNL98L29G914J; GREGGIO FRANCESCO, C.F. GRGFNC89S07G999G; GRISAFI ROSINA MARIA, C.F. GRSRNM97D47H269G; LA PORTA ANGELO, C.F. LPRNGL99C05H985H; LETTIERI NICOLANGELO, C.F. LTTNLN98E28E791A; MARCHEGGIANI FABIO, C.F. MRCFBA83L21L500U; MARCHESE ALESSIA, C.F. MRCLSS00P67D086F; MARCHINI FRANCESCO, C.F. MRCFNC01A18L400H; NISO ANTONIO, C.F. NSINTN74H11E986C; NISO GIOVANNI, C.F. NSIGNN82T02I549A; NOTARNICOLA ROSA, C.F. NTRRSO84C71C741S; OCCHIUTO SALVATORE, C.F. CCHSVT96H17F158G; PACE ROSETI DOMENICO, C.F. PCRDNC99D19C349B; PACE ROSETI BENITO, C.F. PCRBNT01E12C349A; PAGANO DANIELA, C.F. PGNDNL83P62C351J; PARENTE CARMEN, C.F. PRNCMN85H50B963Z; PELLERITO SABRINA MARIA, C.F. PLLSRN88T71G273A; PERNA MICHELE, C.F. PRNMHL75M04L113S; PIEMONTESE MATTEO, C.F. PMNMTT67H26H926Z; PIEROZZI MARIANNA, C.F. PRZMNN77H44D612K; RAGNI FRANCESCO, C.F. RGNFNC86E01A271D; RANCAN MARCO, C.F. RNCMRC97A07I775J; REMIGINI ALFREDO, C.F. RMGLRD90C30H224G; SCARAFINO SALVATORE, C.F. SCRSVT97D03D508Q; SCERVINO PIETRO, C.F. SCRPTR60R10A912Q; SCIBETTA NICOLÒ, C.F. SCBNCL95E15B602J; SENTITI FRANCO, C.F. SNTFNC70S01G230G; STOPPIELLO PIERA, C.F. STPPRI78M48A091L; STRINGATI GIOVANNI, C.F. STRGNN82P13G479X; SUFRÀ MAXYM, C.F. SFRMYM98C25Z138N; TORLUCCIO SIMONA, C.F. TRLSMN86A64A717E; URSU BIANCA, C.F. RSUBNC01D45Z129J; VALENTINI PAOLA, C.F. VLNPLA91H51L103S; VIGNINI ALESSANDRO, C.F. VGNLSN61S13D612C; VIRZI' GIUSEPPE, C.F. VRZGPP78A19L331N

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro E Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio

Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATO CASTROGIOVANNI ALFREDO, nato a Palermo (PA) il 28.05.1994, C.F. CSTLRD94E28G273J

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- Dell'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui, alla lettera b, punto II, si prevede che *“la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (...) per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”*, e non si prevede, invece, che gli insegnanti tecnico pratici (in sigla ITP), con titolo transitoriamente valido per accedere ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, possano invece accedere alla seconda fascia delle GPS insieme a tutti gli altri docenti in possesso di un titolo idoneo per accedere ai concorsi a cattedre.
- Dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui, al comma 2, si prevede che *“Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*, nella parte in cui, al comma 7, si prevede che *“Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6”* nella parte in cui, al comma 8, si prevede che *“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*
- Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona, nelle parti in cui i ricorrenti non sono stati inseriti nella seconda fascia GPS.

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti sono tutti insegnanti tecnico pratici - in sigla ITP - in possesso di un **titolo di studio idoneo ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B del D.P.R. n. 19/2016.**

Il titolo di studio dei ricorrenti è valido per l'accesso diretto all'insegnamento ai sensi della Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, (oggi Tabella B del D.P.R. n. 19/2016).

Nonostante ciò, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), con le disposizioni oggi impugnate **ha arbitrariamente richiesto - quale ulteriore requisito d'accesso degli insegnanti tecnico pratici nella seconda fascia delle GPS - il possesso di abilitazione in un'altra classe di concorso oppure il possesso di 24 crediti formativi universitari oppure il precedente inserimento nelle graduatorie d'istituto.**

I ricorrenti, dunque, in possesso del **titolo di studio idoneo** ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico, ma **non dei predetti ulteriori requisiti** richiesti dall'ordinanza ministeriale oggi impugnata, sono stati esclusi dalla seconda fascia delle GPS; e ciò nonostante gli stessi abbiano formulato **apposita istanza cartacea per l'inserimento nelle graduatorie per cui oggi è causa.**

*

L'ordinanza ministeriale oggi impugnata, invero, **ha riservato la prima fascia delle GPS agli insegnanti abilitati** e ha, invece, inserito **nella seconda fascia tutti gli insegnanti che** - in alternativa all'abilitazione in altra classe di concorso o al previo inserimento nelle graduatorie d'istituto - possedessero i requisiti per la partecipazione al concorso a cattedre ordinario ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: ossia il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, (oggi D.P.R. n. 19/2016) e 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.

Senonché, l'amministrazione oggi resistente ha illegittimamente omesso di considerare che, con riferimento specifico agli insegnanti tecnico pratici, **l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”*, ha stabilito che il nuovo requisito di cui all'articolo 5, comma 2, per la partecipazione ai concorsi a cattedra (ossia la c.d. laurea breve e 24 CFU), sarà richiesto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. **“Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.**

Ciò significa che, **per gli insegnanti tecnico pratici, fino all'anno scolastico 2024/2025, il titolo d'idoneità per accedere ai concorsi a cattedre è rappresentato dal mero possesso di uno dei diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, del D.P.R. n. 19/2016.**

I ricorrenti, dunque, hanno un titolo ex se idoneo per accedere ai concorsi a cattedre e, sotto questo profilo, si trovano in posizione assolutamente omogenea rispetto a tutti gli altri insegnanti inseriti nella seconda fascia delle GPS proprio perché in possesso dei requisiti d'accesso alle procedure selettive.

L'esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle GPS, dunque, VIOLA IL REGIME TRANSITORIO E DEROGATORIO PREVISTO ESPRESSAMENTE, PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI, DALL'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59 E, INOLTRE, VIOLA IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO sulla validità del titolo di studio dagli stessi posseduto ai fini del conferimento delle supplenze. Vengono enunciati i seguenti punti in diritto:

- I.VIOLAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO E DEROGATORIO PREVISTO, PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI, DALL'ART. 402 DEL D. LGS N. 297/1994, DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016 E DALL'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017
- II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO
- III. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994

4. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come tutti* coloro attualmente ricoprono posizioni utili in ciascuna delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle provincie di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7152-2020 pubblicata in data 19/11/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico delle parti ricorrenti, *“nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata.”*

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:

“STUDIO LEGALE

AVV. PATRIZIA GORGO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 017286173 - Fax 017286173

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i sig.ri

- 1) ABATE ALESSIO, C.F. BTALSS02A02D086T;
- 2) ACCALAI MAURIZIO, C.F. CCLMRZ60D30L473M;
- 3) AMATO SALVATORE, C.F. MTASVT91D27I533I;
- 4) ANTENUCCI DOMENICO, C.F. NTNDNC66H20L103N;
- 5) BADOLATO GIUSEPPE, C.F. BDLGPP94D26C710X;
- 6) BARONE MARIA VALENTINA, C.F. BRNMVL84D58G317Z;
- 7) BELLOPEDE ANTONIO, C.F. BLLNTN79L25B963F;
- 8) BIANCA ANDREA, C.F. BNCNDR88E08I754T;
- 9) BRIUGLIA GIUSEPPE, C.F. BRGGPP75R12F158R;
- 10) CANNAVÒ GIUSEPPE, C.F. CNNGPP86S20C351M;
- 11) CANNIZZARO GIUSEPPE, C.F. CNNGPP72R05G273X;
- 12) CARACCILO ANGELA, C.F. CRCNGL70C44M208H;
- 13) CARELLA VITO, C.F. CRLVTI64P02A662S;
- 14) CASTELLANA ALESSANDRO, C.F. CSTLSN76L26G273M;
- 15) CERRELLI ANGELA, C.F. CRRNGL81R54H223C;
- 16) CESANO MAVERIK, C.F. CSNMRK92R24I470K;
- 17) COSTANZA LUCA, C.F. CSTLCU90A04A089E;
- 18) COSTANZA GUGLIELMO, C.F. CSTGLL90L03I533R;
- 19) D'ANNA GIORGIO, C.F. DNNGRG78D04I119B;
- 20) DE ANGELIS ROBERTO, C.F. DNGRRT89M28E396Z;
- 21) DE CANDIA NICOLA, C.F. DCNNCL84A21A662G;
- 22) DE MARCO VITTORIA, C.F. DMRVTR80L49F376F;
- 23) DE MARCO GRAZIA, C.F. DMRGRZ82P62H096D;
- 24) DE MIN LUCA, C.F. DMNLCU68M16A757P;
- 25) DEMENT JOEL JEFFREY, C.F. DMNJFF75L30Z404R;
- 26) DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, C.F. DMGFNC67B15G273S;
- 27) DI MAGGIO ROSARIA, C.F. DMGRSR83P54G273O;
- 28) DI MARCANTONIO SIMONA, C.F. DMRSMN84D49A488L;
- 29) DI SIMONE ANDREA, C.F. DSMNDR91S02I804Z;

- 30) FERRAZZANO ANTONIO, C.F. FRRNTN87C16C352O;
- 31) FERRI ELVIRA, C.F. FRRLVR81R62E791P;
- 32) FERRO SAMUELE, C.F. FRRSML99M05G273P;
- 33) FIORI FRANCESCA, C.F. FRIFNC86M49G478D;
- 34) FRAIOLI ENRICO, C.F. FRLNRC94B15C034H;
- 35) FRATTARUOLO ROBERTO, C.F. FRTRRT78E27H926E;
- 36) GABRIELLI GIUSEPPE, C.F. GBRGPP73L25L113C;
- 37) GALLO GAETANO, C.F. GLLGTN84E11G793F;
- 38) GALOTTO LUCA, C.F. GLTLCU79C28I480Y;
- 39) GATTI MANUELE, C.F. GTTMNL74M07D451I;
- 40) GIAMBUSSO ENRICA, C.F. GMBNRC96T70A246T;
- 41) GIOVINAZZO RENÈ, C.F. GVNRNE74P30Z133E;
- 42) GNASSO GIANSOSSIO, C.F. GNSGSS95M08F839F;
- 43) GRAZIANI EMANUELE, C.F. GRZMNL98L29G914J;
- 44) GREGGIO FRANCESCO, C.F. GRGFNC89S07G999G;
- 45) GRISAFI ROSINA MARIA, C.F. GRSRNM97D47H269G;
- 46) LA PORTA ANGELO, C.F. LPRNGL99C05H985H;
- 47) LETTIERI NICOLANGELO, C.F. LTTNLN98E28E791A;
- 48) MARCHEGGIANI FABIO, C.F. MRCFBA83L21L500U;
- 49) MARCHESE ALESSIA, C.F. MRCLSS00P67D086F;
- 50) MARCHINI FRANCESCO, C.F. MRCFNC01A18L400H;
- 51) NISO ANTONIO, C.F. NSINTN74H11E986C;
- 52) NISO GIOVANNI, C.F. NSIGNN82T02I549A;
- 53) NOTARNICOLA ROSA, C.F. NTRRSO84C71C741S;
- 54) OCCHIUTO SALVATORE, C.F. CCHSVT96H17F158G;
- 55) PACE ROSETI DOMENICO, C.F. PCRDNC99D19C349B;
- 56) PACE ROSETI BENITO, C.F. PCRBNT01E12C349A;
- 57) PAGANO DANIELA, C.F. PGNDNL83P62C351J;
- 58) PARENTE CARMEN, C.F. PRNCMN85H50B963Z;
- 59) PELLERITO SABRINA MARIA, C.F. PLLSRN88T71G273A;
- 60) PERNA MICHELE, C.F. PRNMHL75M04L113S;
- 61) PIEMONTESE MATTEO, C.F. PMNMTT67H26H926Z;
- 62) PIEROZZI MARIANNA, C.F. PRZMNN77H44D612K;
- 63) RAGNI FRANCESCO, C.F. RGNFNC86E01A271D;
- 64) RANCAN MARCO, C.F. RNCMRC97A07I775J;
- 65) REMIGINI ALFREDO, C.F. RMGLRD90C30H224G;
- 66) SCARAFINO SALVATORE, C.F. SCRSVT97D03D508Q;
- 67) SCERVINO PIETRO, C.F. SCRPT60R10A912Q;
- 68) SCIBETTA NICOLÒ, C.F. SCBNCL95E15B602J;

- 69) SENTITI FRANCO, C.F. SNTFNC70S01G230G;
 70) STOPPIELLO PIERA, C.F. STPPRI78M48A091L;
 71) STRINGATI GIOVANNI, C.F. STRGNN82P13G479X;
 72) SUFRÀ MAXYM, C.F. SFRMYM98C25Z138N;
 73) TORLUCCIO SIMONA, C.F. TRLSMN86A64A717E;
 74) URSU BIANCA, C.F. RSUBNC01D45Z129J;
 75) VALENTINI PAOLA, C.F. VLNPLA91H51L103S;
 76) VIGNINI ALESSANDRO, C.F. VGNSLN61S13D612C;
 77) VIRZI' GIUSEPPE, C.F. VRZGPP78A19L331N,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Patrizia Gorgo, C.F. GRGPRZ73R51H150L, PEC patrizia.gorgo@pecordineavvocataluzzo.it, con studio in Cuneo nella Via del Canale n. 14, fax 017286173, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 017286173 oppure all'indirizzo PEC patrizia.gorgo@pecordineavvocataluzzo.it

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- RESISTENTE

CONTRO

- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro E Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

CASTROGIOVANNI ALFREDO, nato a Palermo (PA) il 28.05.1994, ivi residente nel Viale Caltagirone, 16, C.F. CST LRD 94E28 G273 J

α) CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Dell'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui, alla lettera b, punto II, si prevede che "la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (...) per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso", e non si prevede, invece, che gli insegnanti tecnico pratici (in sigla ITP), con titolo transitoriamente valido per accedere ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, possano invece accedere alla seconda fascia delle GPS insieme a tutti gli altri docenti in possesso di un titolo idoneo per accedere ai concorsi a cattedre.

Dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui, al comma 2, si prevede che "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione", nella parte in cui, al comma 7, si prevede che "Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6" nella parte in cui, al comma 8, si prevede che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"

Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona, nelle parti in cui i ricorrenti non sono stati inseriti nella seconda fascia GPS.

§ § §
FATTO

I ricorrenti (la cui specifica condizione, per comodità di lettura, è illustrata nella tabella in coda al testo del ricorso) sono tutti insegnanti tecnico pratici - in sigla ITP - in possesso di un **titolo di studio idoneo ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B del D.P.R. n. 19/2016.**

Il titolo di studio dei ricorrenti è valido per l'accesso diretto all'insegnamento ai sensi della Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, (oggi Tabella B del D.P.R. n. 19/2016).

Nonostante ciò, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), con le disposizioni oggi impugnate ha arbitrariamente richiesto - quale ulteriore requisito d'accesso degli insegnanti tecnico pratici nella seconda fascia delle GPS - il possesso di abilitazione in un'altra classe di concorso oppure il possesso di 24 crediti formativi universitari oppure il precedente inserimento nelle graduatorie d'istituto.

I ricorrenti, dunque, in possesso del **titolo di studio idoneo ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico**, ma **non dei predetti ulteriori requisiti** richiesti dall'ordinanza ministeriale oggi impugnata, sono stati esclusi dalla seconda fascia delle GPS; e ciò nonostante gli stessi abbiano formulato **apposita istanza cartacea per l'inserimento nelle graduatorie per cui oggi è causa.**

*

L'ordinanza ministeriale oggi impugnata, invero, **ha riservato la prima fascia delle GPS agli insegnanti abilitati** e ha, invece, inserito **nella seconda fascia tutti gli insegnanti che** - in alternativa all'abilitazione in altra classe di concorso o al previo inserimento nelle graduatorie d'istituto - possedessero i requisiti per la partecipazione al concorso a cattedre ordinario ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: ossia il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, (oggi D.P.R. n. 19/2016) e 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.

Senonché, l'amministrazione oggi resistente ha illegittimamente ommesso di considerare che, con riferimento specifico agli insegnanti tecnico pratici, **l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*", ha stabilito che il nuovo requisito di cui all'articolo 5, comma 2, per la partecipazione ai concorsi a cattedra (ossia la c.d. laurea breve e 24 CFU), sarà richiesto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. **"Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso"**. Ciò significa che, per gli insegnanti tecnico pratici, fino all'anno scolastico 2024/2025, il titolo d'idoneità per accedere ai concorsi a cattedre è rappresentato dal mero possesso di uno dei diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, del D.P.R. n. 19/2016.

I ricorrenti, dunque, **hanno un titolo ex se idoneo per accedere ai concorsi a cattedre** e, sotto questo profilo, si trovano **in posizione assolutamente omogenea** rispetto a tutti gli altri insegnanti **inseriti nella seconda fascia delle GPS proprio perché in possesso dei requisiti d'accesso alle procedure selettive.**

L'esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle GPS, dunque, **VIOLA IL REGIME TRANSITORIO E DEROGATORIO PREVISTO ESPRESSAMENTE, PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI, DALL'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59 E, INOLTRE, VIOLA IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO** sulla validità del titolo di studio dagli stessi posseduto ai fini del conferimento delle supplenze.

§ § §

MOTIVI IN DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO E DEROGATORIO PREVISTO, PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI, DALL'ART. 402 DEL D. LGS N. 297/1994, DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016 E DALL'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017.

Preliminarmente, si ricorda che **l'art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente** - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

supplenze annuali (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE);**

supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra). **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;**

supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano **le graduatorie di circolo o di Istituto.**

La disciplina per l'affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio con il regolamento emanato con **DM 131/2007**. Nello specifico, in base all'art. 5: la prima fascia delle graduatorie d'istituto comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione; la terza fascia comprende gli aspiranti che, come i ricorrenti, sono semplicemente forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Rispetto al quadro esposto, l'art. 1-quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 - recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti - ha previsto "AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA" la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) da utilizzare, in subordine alle GAE, dall'a.s. 2020/2021 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Infine, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, con l'articolo 2, comma 4-ter, ha previsto quanto segue: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno) distinguendole in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o idoneità al concorso; e la seconda aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso, oppure già inseriti nelle precedenti graduatorie d'istituto o, infine, in possesso dei titoli necessarie per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (ossia, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento e di 24 crediti formativi universitari o accademici).

*

Nel far ciò, il Ministero dell'Istruzione ha applicato l'Art 1, comma 107 della Legge 107/15, secondo la quale "A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017".

Secondo l'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso

vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il requisito d'accesso alle graduatorie d'Istituto è sovrapponibile al requisito d'accesso alle procedure concorsuali.

Coerentemente con tale dato normativo, dunque, il Ministero oggi resistente ha collocato nella seconda fascia delle GPS tutti i docenti che fossero in possesso dei suddetti requisiti d'accesso al concorso ordinario (oppure che fossero inseriti nella terza fascia delle G.I)

Nel far ciò, tuttavia, l'amministrazione oggi convenuta ha ommesso di considerare che gli insegnanti tecnico pratici sono assoggettati a un regime derogatorio e transitorio ai fini dell'accesso all'insegnamento richiesto e per la partecipazione ai concorsi a cattedre.

Il titolo di studio degli insegnanti tecnico pratici, infatti, è senza alcun dubbio **IDONEO per l'accesso all'insegnamento richiesto** ai sensi della tabella C del Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e **VALIDO per la partecipazione al concorso a cattedre** già ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, L'ART. 402 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE - Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre - aveva stabilito che, "fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341", ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, **tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.**

L'idoneità del titolo di studio posseduto dai ricorrenti ai fini della partecipazione al concorso a cattedre (e, dunque, ai fini dell'inserimento nella medesima fascia delle graduatorie delle supplenze riservata ai docenti abilitati), ai sensi della prima parte del citato

art. 402, è stata fissata "fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341", ossia fino al termine dell'ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS.

Senonché le SSIS non furono mai attivate per gli insegnanti tecnico pratici. E proprio per questa ragione, il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2, comma 4, aveva previsto che "Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39", ossia i candidati non abilitati ma in possesso di un titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi del ai sensi della colonna 2 della Tabella C annessa al Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998.

*

Il regime transitorio e derogatorio previsto per gli insegnanti tecnico-pratici è stato prorogato dalla normativa sopravvenuta proprio a causa della mancata attivazione, per tali insegnanti, di un percorso di abilitazione ordinamentale.

L'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016, recante disposizioni per il riordino delle classi di concorso, nell'abrogare per incorporazione la Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, infatti, ha espressamente stabilito che [...] Il possesso dell'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO IN UNA DELLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA TABELLA C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...].

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 19/2016, in relazione alle classi di concorso degli insegnamenti tecnico-pratici, non a caso richiama il concetto di IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO e non anche quello di ABILITAZIONE, con conseguente conferma della collocazione degli ITP fuori dal campo di applicazione della disciplina prevista in via generale dal D.M. 131/2007 in punto di necessità del possesso dell'abilitazione ai fini dell'inserimento nella fascia delle graduatorie riservata ai docenti con titolo di studio valido per la partecipazione ai concorsi a cattedre.

Infine, e ciò appare dirimente, L'ART. 22, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", ha stabilito che il nuovo requisito di cui all'articolo 5, comma 2, per la partecipazione ai concorsi a cattedra (la c.d. laurea breve), sarà richiesto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. "Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso".

*

Queste conclusioni hanno ricevuto autorevole conferma con il D.M. N. 92 DELL'08 FEBBRAIO 2019, recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno, riservate al personale docente abilitato e/o in possesso di un titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre.

L'art. 5, comma 2, del D.M. n. 92 dell'08 febbraio 2019 ha previsto che i "I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso".

Ciò significa che il titolo di studio posseduto dagli insegnanti tecnico pratici è stato transitoriamente (fino all'anno scolastico 2024/2015) riconosciuto valido ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico (riservati agli insegnanti abilitati!).

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, ha preso in considerazione la particolare condizione degli insegnanti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione nelle forme ordinamentali puntualizzando - nelle premesse del DM n. 92 dell'08 febbraio 2019 - l'esigenza di "contemperare le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n. 59/2017 con le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente, con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici".

La salvaguardia dell'aspettativa maturata dagli insegnanti che NON hanno potuto conseguire l'abilitazione ordinamentale si è tradotta nella possibilità di accedere al corso di specializzazione sul sostegno con il possesso del mero diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti.

Se, dunque, i corsi di sostegno didattico sono riservati esclusivamente al personale docente abilitato e/o in possesso di un titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre, se ne deduce che la negazione dell'idoneità del titolo ITP ai fini dell'inserimento nelle GPS, insieme agli altri docenti in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ai concorsi e per la partecipazione ai corsi di specializzazione didattica per le attività di sostegno, sarebbe del tutto illogica e incoerente con il descritto quadro normativo.

E ciò anche perché, ai sensi dell' art. 2 della legge 06 giugno 2020, n. 41, l'ordinanza ministeriale istitutiva delle GPS avrebbe potuto disciplinare unicamente "le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza".

§ § §

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell'affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa degli interessati sulla transitoria validità del titolo di studio posseduto ai fini del conferimento delle supplenze.

L'affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di "un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede" (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come *principio della «civiltà europea»*, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva finanche degli atti normativi «*attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)*» (così, *ex multis*: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; *id.*, 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire «*la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma*»). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale «*è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto*» (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come «*Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*» (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui *la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame. I ricorrenti, invero, sapevano di possedere un titolo di studio internamente valido per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per la partecipazione ai concorsi a cattedre. Onde la lesione della legittima aspettativa dei ricorrenti sulla validità di tale titolo di studio ai fini dell'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze.

§ § §

III. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

È evidente l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di partecipazione al concorso. D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via *web*, viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attuazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche. Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e tempestivamente indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

§ § §

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della prossima utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite all'inizio dell'anno scolastico.

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR IN VIA CAUTELARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando alle amministrazioni convenute di inserire i ricorrenti nella seconda fascia delle GPS.

NEL MERITO

si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente obbligo conformativo dell'amministrazione resistente di inserire i ricorrenti nelle GPS di rispettivo interesse.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Nominativo Ricorrente	Titolo Di Accesso alle GPS	Classe/i Concor-suale/i di richiesta inserimento	Provincia Di At-tuale Richiesta In-serimento in Gps
ABATE ALESSIO, C.F. BTALSS02A02D086T	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE", conseguito presso ITAS "NITTI" di Cosenza, in data 17/06/2020	B-22	COSENZA
ACCALAI MAURIZIO, C.F. CCLMRZ60D30L473M	Agrotecnico, conseguito presso I.P.S.I.A.A. Don Deodato Meloni di Oristano, in data 28/07/1980	B-11,B-17	CAGLIARI
AMATO SALVATORE, C.F. MTASVT91D27I533I	Meccanica, Meccatronica ed Energia, conseguito presso I.T.I.S. "Leonardo Da Vinci" di Parma, in data 25/06/2020	B-17	PARMA
ANTENUCCI DOMENICO, C.F. NTNDNC66H20L103N	geometra, conseguito presso Istituto "C. Forti" di Teramo, in data 12/12/1985	B-14	TERAMO
BADOLATO GIUSEPPE, C.F. BDLGPP94D26C710X	Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio, conseguito presso IIS "G. Marconi" di Siderno, in data 17/06/2020	B-14	PADOVA
BARONE MARIA VALENTINA, C.F. BRNM-VL84D58G317Z	DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE, conseguito presso ITCG " G. PIZZINI" di PAOLA, in data 08/07/2004	B-16	COSENZA
BELOPEDE ANTONIO, C.F. BLLNTN79L25B963F	Geometra, conseguito presso ITG Carlo Andreozzi di Aversa, in data 15/07/1999	B-14	NAPOLI
BIANCA ANDREA, C.F.	Geometra, conseguito presso Tecni-	B-14	SIRACUSA

BNCNDR88E08I754T	co per Geometri "M. Carnilivari" di Noto, in data 10/07/2007		
BRIUGLIA GIUSEPPE, C.F. BRGGPP75R12F158R	Elettronica Industriale, conseguito presso I.T.I. "Ettore Majorana" di Milazzo, in data 19/07/1994	B-03,B-15	MESSINA
CANNAVÒ GIUSEPPE, C.F. CNNGPP86S20C351M	Diploma Perito Industriale Capotecnico Indirizzo INFORMATICA Progetto ABACUS, conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" di Acireale, in data 09/07/2005	B-16	CATANIA
CANNIZZARO GIUSEPPE, C.F. CNNGPP72R05G273X	Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione: Elettronica, conseguito presso I.T.I. "R. Lambruschini" di Palermo, in data 23/07/1992	B-03,B-15	PALERMO
CARACCIOLO ANGELA, C.F. CRCN-GL70C44M208H	Geometra, conseguito presso Milano di Milano, in data 21/07/1990	B-14	MILANO
CARELLA VITO, C.F. CRLVTI64P02A662S	DIPLOMA DI MATURITA' PROFESSIONALE DI "OPERATORE PER LE TELE COMUNICAZIONI MARITTIME EQUIPOLLENTE: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" conseguito presso : ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E LE ATTIVITA' MARINARE DI MOLFETTA BARI di BARI MOLFETTA, in data 21/07/1988	B-15	BARI
CASTELLANA ALESSANDRO, C.F. CSTLSN76L26G273M	Tecnico della Grafica Pubblicitaria, conseguito presso I.P.S.S.C.T. Gaetano Salvemini di Palermo, in data 19/07/1997	B-22	PALERMO
CERRELLI ANGELA, C.F. CRRNGL81R54H223C	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E MODA, conseguito presso PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO di REGGIO EMILIA, in data 10/07/2000	B-18	REGGIO EMILIA
CESANO MAVERIK, C.F. CSNMRK92R24I470K	Tecnico dei Servizi Turistici, conseguito presso I.S. "Carlo Denina" di Saluzzo, in data 06/07/2012	B-19	CUNEO
COSTANZA LUCA, C.F. CSTLCU90A04A089E	SERV. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERO ART."ENOGASTRONOMIA", conseguito presso IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. di AGRIGENTO, in data 06/07/2019	B-20	AGRIGENTO
COSTANZA GUGLIELMO, C.F. CSTGLL90L03I533R	PERITO INDUSTRIALE MINERARIO, conseguito presso I.T.I. VITTORIO EMANUELE II di PALERMO, in data 18/12/2019	B-03,B-14	AGRIGENTO
D'ANNA GIORGIO, C.F. DNNGRG78D04I119B	Geometra, conseguito presso ITCG "O.Belluzzi" di Brindisi, in data 18/07/1997	B-14	LECCE
DE ANGELIS ROBERTO, C.F. DN-	Geometra, conseguito presso tecnico commerciale e per geometra En-	B-14	ROMA

GRRT89M28E396Z	rico Mattei di Casamicciola Terme, in data 11/07/2009		
DE CANDIA NICOLA, C.F. DCNN-CL84A21A662G	PERITO ELETTROTECNICO E DELL'AUTOMAZIONE - PERITO INDUSTRIALE, conseguito presso ITIS GALILEO FERRARIS di MOLFETTA, in data 08/07/2003	B-15	BARI
DE MARCO VITTORIA, C.F. DMRVTR80L49F376F	Tecnico dei Servizi Sociali, conseguito presso I.P.S.S. "S. De Lilla" di Conversano, in data 14/07/2000	B-23	BARI
DE MARCO GRAZIA, C.F. DMR-GRZ82P62H096D	TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI, conseguito presso IPSS S. DE LILLA di CONVERSANO, in data 13/07/2000	B-23	BARI
DE MIN LUCA, C.F. DMNLCU68M16A757P	Perito industriale capotecnico in elettronica industriale, conseguito presso Istituto tecnico industriale G. Segato di Belluno, in data 06/12/1988	B-03,B-15	BELLUNO
DEMENT JOEL JEFFREY, C.F. DMNJF75L30Z404R	SCUOLA SECONDARIA II, conseguito presso universita north harrys texas usa di texas usa, in data 27/09/1993	BB02	PESCARA
DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, C.F. DMGFNC67B15G273S	Perito Capotecnico in Telecomunicazioni, conseguito presso Alessandro Volta di Palermo, in data 15/07/1986	B-03,B-15	PALERMO
DI MAGGIO ROSARIA, C.F. DMGR-SR83P54G273O	DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI - INDIRIZZO SERVIZI PER L'ENO-GASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA, conseguito presso Istituto Alessandro Volta di Patti (ME) di Patti, in data 24/07/2020	B-20	PALERMO
DI MARCANTONIO SIMONA, C.F. DMR-SMN84D49A488L	Tecnico dei Servizi Alberghieri, conseguito presso I.P.S.S.C.T. "L. di Poppa" di Teramo, in data 09/07/2003	B-19	TERAMO
DI SIMONE ANDREA, C.F. DSMNDR91S02I804Z	Agrotecnico, conseguito presso I.I.S. "A. Serpieri" di Avezzano, in data 01/07/2010	B-11,B-17	L'AQUILA
FERRAZZANO ANTONIO, C.F. FRRNTN87C16C352O	Odontotecnico, conseguito presso Istituto Odontotecnico "R. Danzi" di Potenza, in data 01/07/2020	B-06	GENOVA
FERRI ELVIRA, C.F. FRRLVR81R62E791P	Ragioneria, conseguito presso Paritario IGEA DDM 29/12/00 Mater Dei Aversa di Aversa, in data 18/07/2002	B-16	NAPOLI
FERRO SAMUELE, C.F. FRRSML99M05G273P	Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica, conseguito presso I.I.S.S. "Ruggiero D'Altavilla" di Mazara del Vallo, in data 11/06/2019	B-17	PALERMO
FIORI FRANCESCA, C.F.	Tecnico dei servizi turistici tecnico	B-19	PERUGIA

FRIFNC86M49G478D	serv. turis.(nuovo ord.), conseguito presso I.P. ALB. SER. E RIST. G.-Carlo De Carolis di Spoleto, in data 05/07/2005		
FRAIOLI ENRICO, C.F. FRLNRC94B15C034H	Odontotecnico, conseguito presso ISIS " Paolo Sarpi" di San Vito al Tagliamento, in data 02/07/2014	B-06	PORDENONE
FRATTARUOLO ROBERTO, C.F. FR-TRRT78E27H926E	Geometra, conseguito presso I.T.G. "Euclide" di Manfredonia, in data 04/07/1997	B-14	FOGGIA
GABRIELLI GIUSEPPE, C.F. GBRGPP73L25L113C	perito industriale capotecnico specializzazione meccanica industriale, conseguito presso istituto tecnico industriale statale "ETTORE MAJORANA" di TERMOLI, in data 10/08/1993	B-03,B-17	MILANO
GALLO GAETANO, C.F. GLLGTN84E11G793F	Diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione elettrotecnica ed automazione, conseguito presso ITIS "G. GATTA" di SALA CONSILINA, in data 13/10/2003	B-03,B-15	SALERNO
GALOTTO LUCA, C.F. GLTLCU79C28I480Y	Geometra, conseguito presso I.T.G. L.B. Alberti di Savona, in data 15/07/1999	B-14	SAVONA
GATTI MANUELE, C.F. GTTMNL74M07D451I	Tecnico delle industrie Elettriche ed Elettroniche, conseguito presso Istituto Professionale di stato per l'Industria e l'Artigianato - G.B. Miliani di Fabriano, in data 15/07/1993	B-15	ANCONA
GIAMBUSSO ENRICA, C.F. GMBNRC96T70A246T	istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi socio-sanitari", conseguito presso Mariagrazia mamoli di bergamo, in data 04/07/2016	B-23	BERGAMO
GIOVINAZZO RENÈ, C.F. GVNRE74P30Z133E	Tecnico delle attività alberghiere, conseguito presso Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione di Locri, in data 22/07/1994	B-19,B-20	REGGIO CALABRIA
GNASSO GIANSOSSIO, C.F. GNSGSS95M08F839F	RAGIONIERE, PERITO COMMERCIALE IGEA, conseguito presso ISTITUTO PARITARIO GIOVANNI VERGA FRATTAMAGGIORE (NA) di FRATTAMAGGIORE, in data 26/06/2014	B-16	ROMA
GRAZIANI EMANUELE, C.F. GRZMNL98L29G914J	ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO, conseguito presso TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA "SANTA MARIA" di MONTEROTONDO, in data 29/06/2019	B-09	ROMA
GREGGIO FRANCESCO, C.F. GRGFNC89S07G999G	Perito informatico, conseguito presso ITIS Silvano Fedi di Pistoia, in data 07/08/2020	B-16	PISTOIA
GRISAFI ROSINA MARIA, C.F. GR-SRNM97D47H269G	TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI, conseguito presso IIS CRISPI di RIBERA, in data 07/07/2016	B-06	BOLOGNA
LA PORTA ANGELO,	EQF-LIVELLO 4-ORDINE TEC-	B-16	FOGGIA

C.F. LPRN-GL99C05H985H	NICO-ARTICOLAZIONE "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI", conseguito presso IISS "PIETRO GIANNONE" di SAN MARCO IN LAMIS, in data 04/07/2018		
LETTIERI NICOLANGELO, C.F. LTTNLN98E28E791A	Manutenzione e assistenza tecnica, conseguito presso "Ferraris Brunelleschi" Empoli di Empoli, in data 27/06/2019	B-15,B-16	PISTOIA
MARCHEGGIANI FABIO, C.F. MRCF-BA83L21L500U	Diploma di perito industriale per la chimica industriale, conseguito presso Istituto tecnico industriale statale E. Mattei Urbino di Urbino, in data 05/07/2002	B-12	PESARO E URBI-NO
MARCHESE ALESSIA, C.F. MRCLSS00P67D086F	DIPLOMA DI IST. TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, conseguito presso ITE "V. COSENTINO" - IPA "F. TODARO" - RENDE di RENDE, in data 04/07/2019	B-16	COSENZA
MARCHINI FRANCESCO, C.F. MRCFNC01A18L400H	Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, conseguito presso IPSSAR "A. Sonzogni" di Nembro, in data 01/07/2019	B-20	BERGAMO
NISO ANTONIO, C.F. NSINTN74H11E986C	PERITO INDUSTRIALE PER L'INFORMATICA, conseguito presso ITIS "E. MAJORANA" di MARTINA FRANCA, in data 19/07/1993	B-16	TARANTO
NISO GIOVANNI, C.F. NSIGNN82T02I549A	Diploma istituto tecnico indirizzo Meccanica, mecatronica ed energia art. Meccanica e mecatronica, conseguito presso Itis Leonardo da Vinci di Parma, in data 24/06/2020	B-17	PARMA
NOTARNICOLA ROSA, C.F. NTRRSO84C71C741S	Ragioniere perito commerciale e programmatore, conseguito presso Tecnico commerciale statale G. Salvemini di Fasano, in data 09/07/2003	B-16	GENOVA
OCCHIUTO SALVATORE, C.F. CCH-SVT96H17F158G	Informatica, conseguito presso ITIS "Evangelista Torricelli" di Sant'Agata di Militello, in data 06/07/2015	B-16	TORINO
PACE ROSETI DOMENICO, C.F. PCRDN99D19C349B	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, conseguito presso ITC PARI-TARIO V. SEVERINO di CASTROVILLARI, in data 03/07/2018	B-16	COSENZA
PACE ROSETI BENITO, C.F. PCBNT01E12C349A	PERITO TECNICO INDUSTRIALE CHIMICA, conseguito presso ITIS E. FERMI CASTROVILLARI di CASTROVILLARI, in data 18/06/2020	B-12	COSENZA
PAGANO DANIELA, C.F. PGNDNL83P62C351J	Attività Sociali Specializ. Economo Dietisti, conseguito presso Istituto Tecnico Regionale per Attività Sociali di Catania, in data 11/07/2005	B-18	CATANIA

PARENTE CARMEN, C.F. PRNCMN85H50B963Z	Geometra, conseguito presso Tecnico per Geometri "M. Montessori" di montesarchio, in data 07/08/2020	B-14	PARMA
PELLERITO SABRINA MARIA, C.F. PLL-SRN88T71G273A	Perito Tecnico per il Turismo, conseguito presso Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" di Palermo, in data 13/07/2007	B-19	PALERMO
PERNA MICHELE, C.F. PRNMHL75M04L113S	Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Meccanica, conseguito presso I.T.I.S. "Ettore Majorana" di Termoli, in data 29/07/1995	B-17	ANCONA
PIEMONTESE MATTEO, C.F. PMNMTT67H26H926Z	Diploma di Maturità Tecnica Industriale: Specializzazione Elettrotecnica, conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi Di Maggio" di San Giovanni Rotondo, in data 27/08/1986	B-03,B-15	FOGGIA
PIEROZZI MARIANNA, C.F. PR-ZMNN77H44D612K	Tecnica Femminile, conseguito presso Istituto Statale "Ginori Conti" di Firenze, in data 22/06/1996	B-23	FIRENZE
RAGNI FRANCESCO, C.F. RGNFNC86E01A271D	Diploma di Maturità Tecnico dei Servizi Sociali, conseguito presso Istituto Caggiari di Ancona, in data 07/07/2005	B-23	ANCONA
RANCAN MARCO, C.F. RNCMRC97A07I775J	Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Articolazione produzioni e Trasformazioni, conseguito presso Istituto Tecnico Agrario "Trentin" di Lonigo, in data 08/07/2016	B-11	VERONA
REMIGINI ALFREDO, C.F. RM-GLRD90C30H224G	Perito Agrario, conseguito presso ITAS ZANELLI di Reggio Emilia, in data 15/07/2010	B-11	REGGIO EMILIA
SCARAFINO SALVATORE, C.F. SCR-SVT97D03D508Q	Diploma ITS di "tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici", conseguito presso ITS A.Cuccovillo di Bari, in data 25/07/2018	B-17	TREVISO
	Diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo elettronica ed elettronica articolazione elettronica, conseguito presso G.Giorgi di Brindisi, in data 31/03/2017	B-03,B-15	
Scervino Pietro, C.F. SCRPTR60R10A912Q	Agrotecnico, conseguito presso Istituto Professionale di Stato per L'Agricoltura e L'Ambiente di Rossano Calabro, in data 04/08/1979	B-11,B-17,B-32	COSENZA
Scibetta Nicolò, C.F. SCBNCL95E15B602J	GEOMETRA, conseguito presso I.T.C.G GALILEO GALILEI di CANNICATTI', in data 01/07/2014	B-14	MILANO
Sentiti Franco, C.F. SNTFNC70S01G230G	Geometra, conseguito presso L. R. "F. DE SANCTIS" di Nola, in data 16/07/1991	B-14	NAPOLI
STOPPIELLO PIERA, C.F. STPPRI78M48A091L	GEOMETRA, conseguito presso ISTITUTO TECNICO STATALE "R.DI PALO" VIA MAURI 84124 di SALERNO, in data 08/10/1997	B-14	ROMA
Stringati Giovanni, C.F. STRGNN82P13G479X	DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO	B-26	PESARO E URBI-NO

	- INDIRIZZO TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI, conseguito presso ITET "BRAMANTE GENGA" PESARO di PESARO, in data 10/07/2001		
Sufrà Maxym, C.F. SFR-MYM98C25Z138N	Istituto tecnico settore tecnologico, indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione meccanica e mecatronica, conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale Michele Maria Milano di Polistena, in data 06/07/2019	B-17	ROMA
TORLUCCIO SIMONA, C.F. TRLSMN86A64A717E	TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA, conseguito presso IIS "E. FERRARI" di BATTIPAGLIA, in data 15/07/2005	B-18	SALERNO
Ursu Bianca, C.F. RSUBNC01D45Z129J	Settore servizi socio-sanitari, conseguito presso Istituto professionale via di Saponara 150 ("ex Giulio Verne") di Roma, in data 20/06/2020	B-23	ROMA
Valentini Paola, C.F. VLN-PLA91H51L103S	Perito industriale capotecnico spec. chimico, conseguito presso itis Teramo E. Alessandrini di Teramo, in data 10/07/2010	B-12	TERAMO
Vignini Alessandro, C.F. VGNLSN61S13D612C	Perito agrario, conseguito presso Agrario statale di Firenze di Firenze, in data 16/04/2018	B-11	FIRENZE
VIRZI' GIUSEPPE, C.F. VRZGPP78A19L331N	PERITO INFORMATICO, conseguito presso ITI "L. DA VINCI" di TRAPANI, in data 22/10/1997	B-16	TRAPANI

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 02.10.2020

Avv. Patrizia Gorgo”

Gli USR e gli AT provinciali interessati ed indicati hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7152/20, file elenco controinteressati, nel termine di giorni 30 dal 19 novembre 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 7152/2020;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC patrizia.gorgo@pecordineavvocatisaluzzo.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7152/20, file elenco controinteressati;

- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7152/2020.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7152/2020
- 4) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;
- 5) File elenco controinteressati;

Roma, li 9.12.2020

Avv. Patrizia Gorgo